Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 10 maggio 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIONI

Regione Valle d'Aosta

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 125 DEL 10 MAGGIO 1977:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 28: **Cassa di risparmio di Gorizia, sezione di credito fondiario e sezione opere pubbliche, in Gorizia:** Obbligazioni sorteggiate l'11 febbraio 1977. — **Valdadige, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 20 aprile 1977. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie), in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 6 aprile 1977 — **Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 4 febbraio 1977. — **Montedison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 aprile 1977. — **Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 19 aprile 1977. — **ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 12 aprile 1977. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie), in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 6 aprile 1977. — **Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo:** Obbligazioni sorteggiate il 2 maggio 1977. — **Metalcastelli, industria lavorazioni meccaniche affini, società per azioni in Bologna:** Estrazione di obbligazioni. — **L'Elettrometallurgica, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 6 aprile 1977. — **P. Ferrero & C., società per azioni, in Alba:** Obbligazioni sorteggiate il 20 aprile 1977. — **Cotonificio Olcese veneziano, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 aprile 1977. — **CGE - Compagnia generale di elettricità, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° aprile 1977. — **Città di Torino:** Errata corrige.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 29: **Credito navale, sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 14 aprile 1977. — **Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 21 aprile 1977. — **Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 aprile 1977.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1977, n. 178.

Autorizzazione all'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 178. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP), in Roma, viene autorizzato ad acquistare dal beneficio parrocchiale dei SS. Pietro e Leopoldo di Saline di Volterra (Pisa), nella persona del titolare *pro-tempore* rev. Damasco Ghiribelli, abilitato all'atto dalle competenti autorità e col consenso della curia arcivescovile di Volterra, per il prezzo globale di lire 5.000.000, un appezzamento di terreno ubicato in località Saline di Volterra (Pisa), avente una estensione di mq 905, contraddistinto al foglio di mappa 188, porzione urbana B della particella 148 ed il fabbricato esistente nello stesso terreno.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1977
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 15

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1976.

Soppressione della cartolina postale per l'interno, con risposta pagata, da L. 30 + 30 e della cartolina postale per l'estero, con risposta pagata, da L. 55 + 55.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con il decreto medesimo, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 29 luglio 1965, con il quale venne autorizzata l'emissione di nuove carte valori postali, a complemento delle emissioni al tempo esistenti;

Visto il decreto interministeriale 23 marzo 1967, con il quale vennero determinate le caratteristiche tecniche delle carte valori postali di cui al decreto precedente;

Riconosciuta l'opportunità di provvedere alla soppressione della cartolina postale per l'interno con risposta pagata da L. 30 + 30, non inclusa nelle vigenti tariffe perché non richiesta dagli utenti, e della cartolina postale per l'estero con risposta pagata da L. 55 + 55, in quanto abolita in regime internazionale;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1372 del 10 marzo 1976;

Decreta:

Articolo unico

Sono soppresse, con effetto a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, la cartolina postale per l'interno con risposta pagata da L. 30 + 30, e la cartolina postale per l'estero con risposta pagata da L. 55 + 55, citate nelle premesse.

Dette carte valori postali saranno ammesse al cambio, purché non sciupate né perforate, nei sei mesi successivi alla data di soppressione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1976

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1977
Registro n. 9 *Poste, foglio n.* 155

(4301)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1976.

Autorizzazione all'emissione nell'anno 1976 di un francobollo ordinario della serie « Arte italiana » dedicato al « Futurismo ».

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata autorizzata l'emissione di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1973, aventi come tematiche: le fontane d'Italia, l'arte italiana, i ritratti di artisti italiani, il Santo Natale e il turismo;

Visto il decreto interministeriale 23 settembre 1975 che ha riconosciuto l'opportunità di procedere alla emissione, nel 1976, di altri valori appartenenti alle suddette serie, di cui due della serie « Arte italiana »;

Ravvisata l'opportunità di dedicare un altro valore della suddetta serie al « Futurismo » anche nella considerazione che nel 1976 ricorre il centenario della nascita di F. T. Marinetti, che di tale movimento è uno dei massimi esponenti;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1374 dell'8 aprile 1976;

Decreta:

Articolo unico

E' autorizzata l'emissione, nel 1976, di un francobollo ordinario, appartenente alla serie « Arte italiana », dedicato al « Futurismo ».

Con successivo decreto verranno indicati il valore e le caratteristiche del francobollo di cui al comma precedente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1976

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1977
Registro n. 9 Poste, foglio n. 157

(4300)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1976.

Valore e caratteristiche tecniche di una serie di due francobolli celebrativi del 30° anniversario della proclamazione della Repubblica italiana.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1975, n. 114, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1976, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1377 del 19 maggio 1976;

Decreta:

Articolo unico

E' emessa una serie di due francobolli celebrativi del 30° anniversario della proclamazione della Repubblica italiana, nei valori da L. 100 e L. 150.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; tiratura: quindici milioni di esemplari per ciascuno dei due valori; colori: quadricromia; foglio: 50 esemplari.

La vignetta del valore da L. 100 riproduce idealmente l'annuncio della proclamazione della Repubblica italiana, accolto dallo sventolio di bandiere tricolori, sullo sfondo di un paesaggio industriale in ricostruzione; quella del valore da L. 150 riproduce, sullo sfondo del palazzo del Quirinale, i volti dei Capi dello Stato succedutisi alla suprema Magistratura, riportando, a lato, l'elenco dei relativi nomi e periodi di carica:

E. De Nicola 1946-48
L. Einaudi 1948-55
G. Gronchi 1955-62
A. Segni 1962-64
G. Saragat 1964-71
G. Leone 1971

Le vignette sono completate dalla leggenda « TRENTENNALE DELLA REPUBBLICA », dalla parola « ITALIA » e dall'indicazione del valore, rispettivamente « L. 100 » e « L. 150 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1976

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1977
Registro n. 9 Poste, foglio n. 160

(4296)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1976.

Valore e caratteristiche tecniche di una serie di tre francobolli celebrativi della « XVIII Giornata del francobollo ».

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1975, n. 114, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1976, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1389 del 29 settembre 1976;

Decreta:

Articolo unico

E' emessa una serie di tre francobolli celebrativi della « XVIII Giornata del francobollo », nei valori da L. 40, L. 100 e L. 150.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; tiratura: quindici milioni di esemplari per ciascun valore; colori: quadricromia; foglio: 50 esemplari.

Le vignette sono ispirate al tema « Salviamo la natura », proposto agli allievi delle scuole medie di 1° grado. Su ciascuno dei tre francobolli è posta, verticalmente a sinistra, la leggenda « XVIII GIORNATA DEL FRANCOBOLLO »; in basso, la parola « ITALIA » e l'indicazione dei valori. rispettivamente « L. 40 », « L. 100 » e « L. 150 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1976

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1977
Registro n. 9 Poste, foglio n. 168

(4293)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1976.

Valore e caratteristiche tecniche di cinque francobolli della serie ordinaria « Artisti, letterati e scienziati italiani », aventi come soggetti Lorenzo Ghiberti, Carlo Dolci, Giovanni Battista Piazzetta, Domenico Bigordi e Giovanni Battista Salvi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1973, aventi come tematiche: le fontane d'Italia, l'arte italiana, i ritratti di artisti italiani, il Santo Natale e il turismo;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1975, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1976, di altri valori appartenenti alle suddette serie, di cui cinque appartenenti alla serie « Ritratti di artisti italiani », aventi come soggetti Lorenzo Ghiberti, Carlo Dolci, Giovanni Battista Piazzetta, Domenico Bigordi, detto il Ghirlandaio e Giovanni Battista Salvi, detto il Sassoferrato;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1976, con il quale è stata autorizzata l'adozione, per la suddetta serie, a partire dal 1976, della nuova denominazione « Artisti, letterati e scienziati italiani »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1385 dell'11 agosto 1976;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi, nel valore unico da L. 170, cinque francobolli della serie ordinaria « Artisti, letterati e scienziati italiani », aventi come soggetti Lorenzo Ghiberti, Carlo Dolci, Giovanni Battista Piazzetta, Domenico Bigordi, detto il Ghirlandaio e Giovanni Battista Salvi, detto il Sassoferrato.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 26×31; formato stampa: mm 22×27; dentellatura: 13¾×13½; foglio: 100 esemplari; colori: per il francobollo dedicato al Ghiberti: fondo verde azzurro, ritratto grigio, leggende verde azzurro carico; per quello dedicato al Dolci: fondo giallo arancio, ritratto verde, leggende giallo arancio carico; per quello dedicato al Piazzetta: fondo viola, ritratto bruno, leggende viola carico; per quello dedicato al Ghirlandaio: fondo lilla, ritratto grigio scuro, leggende lilla carico; per quello dedicato al Sassoferrato: fondo bruno oliva, ritratto nero, leggende bruno oliva carico.

Le vignette sono costituite, secondo uno schema che si ripete per tutti i soggetti, dal ritratto dei singoli personaggi, in ovale, circondato da una fascia bianca, recante in basso il relativo nome e delimitata da fili di cornice sul fondo colorato. Nel fondo colorato figurano le seguenti leggende: in alto sopra l'ovale, a sinistra la lettera « L », a destra l'indicazione del valore, « 170 »; in basso, sotto l'ovale, la parola « ITALIA ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1976

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1977
Registro n. 9 Poste, foglio n. 170

(4295)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1976.

Suddivisione del territorio della regione Calabria in distretti scolastici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Visti gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Esaminata la deliberazione n. 102 del 9 marzo 1976 del consiglio della regione Calabria, avente ad oggetto: « Proposta per la distrettualizzazione scolastica della regione »;

Esaminati i pareri allegati alla deliberazione regionale sopra menzionata ed espressi dagli enti locali interessati e dagli organi dell'amministrazione scolastica periferica operanti nel territorio della regione Calabria;

Decreta:

Il territorio della regione Calabria è suddiviso nei seguenti comprensori che assumono la denominazione di « distretti scolastici »:

distretto n. 1 con sede a Catanzaro e comprendente il comune di Catanzaro;

distretto n. 2 con sede a Chiaravalle Centrale e comprendente i comuni di Chiaravalle Centrale, Cenadi, Centrache, Olivadi, Palermiti, San Vito Jonio, Petrizzi, Gagliato, Argusto, Torre di Ruggiero, Cardinale;

distretto n. 3 con sede a Cirò Marina e comprendente i comuni di Cirò Marina, Carfizzi, Casabona, Cirò C., Crucoli, Melissa, Pallagorio, San Nicola dell'Alto, Strongoli, Umbriatico, Verzino;

distretto n. 4 con sede a Crotone e comprendente i comuni di Crotone, Belvedere Spin., Cutro, Isola Capo Rizzuto, Rocca di Neto, Scandale;

distretto n. 5 con sede a Girifalco e comprendente i comuni di Girifalco, Amaroni, Borgia, Caraffa, Cortale, San Floro, Squillace, Vallefiorita;

distretto n. 6 con sede a Lamezia Terme e comprendente i comuni di Lamezia Terme, Curinga, Falerna, Feloreto A., Filadelfia, Francavilla A., Gizzeria, Iacurso, Maida, Nocera Tirinese, Pianopoli, Platania, Polia, San Mango d'Aquino, S. Pietro a Maida;

distretto n. 7 con sede a Mileto e comprendente i comuni di Mileto, Dinami, Filandari, Francica, Ionadi, Limbadi, Rombiolo, S. Calogero, S. Costantino Calabro;

distretto n. 8 con sede a Petilia Policastro e comprendente i comuni di Petilia Policastro, Cotronei, Mesoraca, Rocca Bernarda, S. Mauro Marchesato, S. Severina;

distretto n. 9 con sede a Serra San Bruno e comprendente i comuni di Serra San Bruno, Acquaro, Arena, Brognaturo, Dasà, Fabrizia, Gerocarne, Mongiana, Nardodipace, Pizzoni, S. Nicola da Crissa, Simbario, Sorianello, Soriano Calabro, Spadola, Vallelonga, Vazzano;

distretto n. 10 con sede a Sersale e comprendente i comuni di Sersale, Albi, Andali, Belcastro, Botricello, Cerva, Cropani, Fossato Serralta, Magisano, Marcedusa, Pentone, Petronà, Sellia, Sellia M., Simeri Crichi, Sorbo S. Basile, Soveria Simeri, Taverna, Zagarise;

distretto n. 11 con sede a Soverato e comprendente i comuni di Soverato, Badolato, Davoli, Gasperina, Guardavalle, Isca sullo Jonio, Montauro, Montepaone, San Sostene, Sant'Andrea Ap. Jonio, Santa Caterina Jonio, Satriano, Stalettì;

distretto n. 12 con sede a Soveria Mannelli e comprendente i comuni di Soveria Mannelli, Amato, Carlopoli, Cicala, Conflenti, Decollatura, Gimigliano, Marcellinara, Martirano, Martirano Lombardo, Miglierina, Motta S. Lucia, S. Pietro Apostolo, Serrastretta, Settingiano, Tiriolo, Bianchi (Cosenza), Colosimi (Cosenza), Panettieri (Cosenza);

distretto n. 13 con sede a Tropea e comprendente i comuni di Tropea, Briatico, Drapia, Ioppolo, Nicotera, Parghelia, Ricardi, Spilinga, Zaccanopoli, Zambrone, Zungri;

distretto n. 14 con sede a Vibo Valentia e comprendente i comuni di Vibo Valentia, Capistrano, Cessaniti, Filogaso, Maierato, Monterosso, Pizzo Calabro, San Gregorio d'Ippona, S. Onofrio, Stefanaconi;

distretto n. 15 con sede a Cosenza e comprendente i comuni di Cosenza, Carolei, Castiglione, Castrolibero, Cerisano, Dipignano, Domanico, Marano Marchesato, Marano Principato, Mendicino, Rende, Paterno Calabro;

distretto n. 16 con sede ad Acri e comprendente i comuni di Acri, Bisignano, Luzzi, Rose;

distretto n. 17 con sede ad Amantea e comprendente i comuni di Amantea, Aiello, Belmonte Calabro, Cleto, Fiumefreddo Bruzio, Lago, Longobardi, S. Pietro in Amantea, Serra d'Aiello;

distretto n. 18 con sede a Cassano Jonio e comprendente i comuni di Cassano Jonio, Cerchiara C., Francavilla M., San Lorenzo B., Villapiana;

distretto n. 19 con sede a Castrovillari e comprendente i comuni di Castrovillari, Acquaformosa, Civita, Firmo, Frascineto, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Morano Calabro, Mormanno, Papasidero, San Basile, Saracena;

distretto n. 20 con sede a Corigliano Calabro e comprendente i comuni di Corigliano Calabro, San Cosmo Alb., San Demetrio C., San Giorgio Alb., Santa Sofia D'Ep., Vaccarizzo Alb.;

distretto n. 21 con sede a Diamante e comprendente i comuni di Diamante, Aieta, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Grisolia, Maierà, Orsomarso, Praia a Mare, Sangineto, San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Tortora, Verbicaro;

distretto n. 22 con sede a Montalto Uffugo e comprendente i comuni di Montalto Uffugo, Cervicati, Cerzeto, Lattarico, Montegrassano, Rota Greca, S. Benedetto Ullano, S. Fili, S. Martino di Finita, S. Vincenzo, Torano Castello;

distretto n. 23 con sede a Paola e comprendente i comuni di Paola, Acquappesa, Cetraro, Falconara Albanese, Fuscaldo, Guardia Piemontese, San Lucido;

distretto n. 24 con sede a Rogliano e comprendente i comuni di Rogliano, Altilia, Belsito, Carpanzano, Cellara, Figline Vegliaturo, Grimaldi, Malito, Mangone, Marzi, Parenti, Pedivigliano, Piane Crati, S. Stefano di R., Scigliano;

distretto n. 25 con sede a Roggiano Gravina e comprendente i comuni di Roggiano Gravina, Altomonte, Fagnano Castello, Malvito, Motta-Follone, San Donato di N., San Lorenzo V., San Marco A., San Sosti, Sant'Agata di Esaro, Santa Caterina A., Spezzano A., Tarsia, Terranova da Sibari;

distretto n. 26 con sede a Rossano e comprendente i comuni di Rossano, Bocchigliero, Calopezzati, Calo-

veto, Campana, Cariati, Cropalati, Crosia, Longobucco, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Scala Coeli, Terravecchia;

distretto n. 27 con sede a San Giovanni in Fiore e comprendente i comuni di San Giovanni in Fiore, Caccuri (Catanzaro), Castel Silano (Catanzaro), Cerenzia (Catanzaro), Savelli (Catanzaro);

distretto n. 28 con sede a Spezzano della Sila e comprendente i comuni di Spezzano della Sila, Aprigliano, Casole, Celico, Lappano, Pedace, Pietrafitta, Rovito, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, S. Pietro in Guarano, Trenta, Zumpano;

distretto n. 29 con sede a Trebisacce e comprendente i comuni di Trebisacce, Albidona, Alessandria del C., Amendolara, Canna, Castroreggio, Montegiordano, Nocara, Oriolo, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico;

distretto n. 30 con sede a Reggio Calabria e comprendente i comuni di Reggio Calabria, Cardeto, Motta S. Giovanni;

distretto n. 31 con sede a Bova Marina e comprendente i comuni di Bova Marina, Bagaladi, Bova, Brancaleone, Bruzzano, Condofuri, Ferruzzano, Melito P. S., Montebello Jonico, Palizzi, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, Staiti;

distretto n. 32 con sede a Gioiosa Jonica e comprendente i comuni di Gioiosa Jonica, Grotteria, Mammola, Marina di Gioiosa Jonica, Martone, S. Giovanni di Gerace;

distretto n. 33 con sede a Locri e comprendente i comuni di Locri, Africo, Agnana Calabra, Antonimina, Ardore, Benestare, Bianco, Bovalino, Canolo, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Ciminà, Gerace, Platì, Portigliola, Samo, San Luca, Sant'Agata del Bianco, Sant'Ilario Jonio, Siderno;

distretto n. 34 con sede a Palmi e comprendente i comuni di Palmi, Cosoleto, Delianuova, Gioia Tauro, Melicuccà, Rizziconi, San Procopio, Sant'Eufemia di Aspromonte, Scido, Seminara, Sinopoli;

distretto n. 35 con sede a Polistena e comprendente i comuni di Polistena, Anoia, Candidoni, Cinquefrondi, Feroleto della Chiesa, Galatro, Giffone, Laureana di Borrello, Maropati, Melicucco, Rosarno, San Giorgio Morgeto, San Pietro di Caridà, Serrata;

distretto n. 36 con sede a Roccella Jonica e comprendente i comuni di Roccella Jonica, Bivongi, Camini, Caulonia, Monasterace, Pazzano, Placanica, Riace, Stignano, Stilo;

distretto n. 37 con sede a Taurianova e comprendente i comuni di Taurianova, Cittanova, Molochio, Oppido Mamertina, Santa Cristina d'Aspromonte, Terranova S. M., Varapodio;

distretto n. 38 con sede a Villa San Giovanni e comprendente i comuni di Villa San Giovanni, Bagnara Calabra, Calanna, Campo Calabro, Fiumara, Laganadi, S. Roberto, Sant'Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Scilla.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 novembre 1976

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1977
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 134.

(4291)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre **1976.**

Suddivisione del territorio della regione Valle d'Aosta in distretti scolastici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Visti gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Esaminata la deliberazione n. 399 dell'11 novembre 1976 del consiglio regionale della Valle d'Aosta, avente ad oggetto: « Proposta al Ministro per la pubblica istruzione di suddivisione del territorio della regione autonoma Valle d'Aosta in distretti scolastici »;

Esaminati i pareri allegati alla deliberazione regionale sopra menzionata ed espressi dagli enti locali interessati e dagli organi dell'amministrazione scolastica periferica operanti nella regione autonoma della Valle d'Aosta;

Decreta:

Il territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta è suddiviso nei seguenti comprensori che assumono la denominazione di « distretti scolastici »:

distretto n. 1 con sede ad Aosta e comprendente i comuni di Aosta, Allain, Antey-Saint-Andrè, Arvier, Avise, Aymavilles, Bionaz, Brissogne, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Cogne, Courmayeur, Doues, Emarèse, Etroubles, Fénis, Gignod, Gressan, Introd, Jovençan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Ollomont, Oyace, Pollein, Pontey, Pré-Saint-Didier, Quart, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Pierre, Saint-Rhémy, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Valgrisanche, Valpelline, Valsavaranche, Valtournanche, Verrayes, Villeneuve, Rhêmes-Notre-Dame;

distretto n. 2 con sede a Pont-Saint-Martin e comprendente i comuni di Pont-Saint-Martin, Arnad, Ayas, Bard, Brusson, Challant-Saint-Anselme, Challant-Saint-Victor, Champdepraz, Champorcher, Donnaz, Fontainemore, Gaby, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Issime, Issogne, Lillianes, Montjovet, Perloz, Pontbozet, Verrès.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 dicembre 1976

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1977
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 135

(4292)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1976.

Suddivisione del territorio della regione Sardegna in distretti scolastici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Visti gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Esaminata la deliberazione del 25 novembre 1976 della giunta regionale sarda, avente ad oggetto: « Proposta di suddivisione del territorio regionale in distretti scolastici - Legge 30 luglio 1973, n. 477 e decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 »;

Esaminati i pareri allegati alla deliberazione regionale sopra menzionata ed espressi dagli enti locali interessati e dagli organi dell'amministrazione scolastica periferica operanti nella regione Sardegna;

Decreta:

Il territorio della regione Sardegna è suddiviso nei seguenti comprensori che assumono la denominazione di « distretti scolastici »:

distretto n. 1 con sede a Sassari e comprendente i comuni di Sassari, Cargeghe, Codrongiànus, Florinas, Mùros, Osilo, Ossi, Ploaghe, Tissi, Usini;

distretto n. 2 con sede a Porto Torres e comprendente i comuni di Porto Torres, Sennori, Sorso;

distretto n. 3 con sede ad Alghero e comprendente i comuni di Alghero, Ittiri, Monteleone Rocca Doria, Olmedo, Romana, Putifigari, Uri, Villanova M.;

distretto n. 4 con sede a Castelsardo e comprendente i comuni di Castelsardo, Badesi, Bulzi, Chiaramonti, Laerru, Martis, Nulvi, Perfugas, Sedini, Valledoria, Viddalba;

distretto n. 5 con sede a Tempio Pausania e comprendente i comuni di Tempio Pausania, Aggius, Aglientu, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Trinità d'Agultu, Vignola;

distretto n. 6 con sede ad Olbia e comprendente i comuni di Olbia, Arzachena, La Maddalena, Palau, S. Teresa G., Telti;

distretto n. 7 con sede a Bonorva e comprendente i comuni di Bonorva, Banari, Bessude, Bonnanaro, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave, Mara, Padria, Pozzomaggiore, Semestene, Siligo, Thiesi, Torralba;

distretto n. 8 con sede ad Ozieri e comprendente i comuni di Ozieri, Alà dei Sardi, Ardara, Berchidda, Buddusò, Ittireddu, Monti, Mores, Nughedu S. N., Oschiri, Pattada, Tula;

distretto n. 9 con sede a Bono e comprendente i comuni di Bono, Anela, Benetutti, Bottida, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Nule;

distretto n. 10 con sede a Macomer e comprendente i comuni di Macomer, Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Bosa, Dualchi, Flussio, Lei, Magomadas, Modolo, Montresta, Noragugume, Sagama, Silanus, Sindia, Suni, Tinnura;

distretto n. 11 con sede a Nuoro e comprendente i comuni di Nuoro, Dorgali, Mamoiada, Oliena, Oniferi, Orgosolo, Orotelli, Orune, Ottana;

distretto n. 12 con sede a Gavoi e comprendente i comuni di Gavoi, Fonni, Ollolai, Olzai, Orani, Sarule;

distretto n. 13 con sede a Bitti e comprendente i comuni di Bitti, Budoni, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Onanì, Onifai, Orosei, Osidda, Posada, S. Teodoro, Siniscola, Torpè;

distretto n. 14 con sede a Lanusei e comprendente i comuni di Lanusei, Arzana, Elini, Gairo, Jerzu, Ilbono, Loceri, Osini, Perdasdefogu, Seui, Tertenia, Ulassai, Ussassai;

distretto n. 15 con sede a Tortolì e comprendente i comuni di Tortolì, Barisardo, Baunei, Girasole, Lotzorai, Talana, Triei, Urzulei, Villagrande S.;

distretto n. 16 con sede a Sorgono e comprendente i comuni di Sorgono, Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, Ovodda, Teti, Tiana, Tonara;

distretto n. 17 con sede ad Isili e comprendente i comuni di Isili, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Genoni, Gergei, Laconi, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Villanovatulo;

distretto n. 18 con sede a Santu Lussurgiu e comprendente i comuni di Santu Lussurgiu, Abbasanta, Bonarcado, Cuglieri, Paoulilatino, Scano Montiferro, Seneghe, Sennariolo, Tresnuraghes;

distretto n. 19 con sede a Ghilarza e comprendente i comuni di Ghilarza, Aidomaggiore, Allai, Ardauli, Bidonì, Boroneddu, Busachi, Fordongianus, Neoneli, Norbello, Nughedu S. Vittoria, Samugheo, Sedilo, Sorradile, Tadasuni, Ula Tirso;

distretto n. 20 con sede ad Oristano e comprendente i comuni di Oristano, Arborea, Baratili S. Pietro, Bauladu, Cabras, Marrubiu, Milis, Narbolia, Nurachi, Ollastra Simaxis, Palmas Arborea, Riola Sardo, Santa Giusta, S. Nicolò d'Arcidano, S. Vero Milis, Siamaggiore, Siamanna-Siapiccia, Simaxis, Solarussa, Terralba, Tramatza, Uras, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zeddiani, Zerfaliu;

distretto n. 21 con sede ad Ales e comprendente i comuni di Ales, Albagiara, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Masullas, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, S. Antonio Ruinas, Senis, Simala, Sini, Siris, Usellus, Villaverde;

distretto n. 22 con sede a Villacidro e comprendente i comuni di Villacidro, Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, Pabillonis, San Gavino, Sardara, Vallermosa;

distretto n. 23 con sede ad Iglesias e comprendente i comuni di Iglesias, Buggerru, Domusnovas, Fluminimaggiore, Gonnesa, Musei, Siliqua, Villamassargia;

distretto n. 24 con sede a Carbonia e comprendente i comuni di Carbonia, Narcao, Perdaxius, Portoscuso;

distretto n. 25 con sede a Sanluri e comprendente i comuni di Sanluri, Decimoputzu, Nuraminis, Samassi, Samatzai, Serramanna, Serrenti, Ussana, Villasor, Villaspeciosa;

distretto n. 26 con sede a Mandas e comprendente i comuni di Mandas, Barrali, Gesico, Guamaggiore, Guasila, Ortacesus, Pimentel, Selegas, Senorbì, Siurgus Don., Suelli;

distretto n. 27 con sede a Muravera e comprendente i comuni di Muravera, Armungia, Ballao, Burcei, Goni, S. Basilio, S. Nicolò Gerrei, S. Andrea Frius, San Vito, Silius, Villaputzu, Villasalto;

distretto n. 28 con sede a Teulada e comprendente i comuni di Teulada, Calasetta, Carloforte, Domus De Maria, Giba, Masainas, Nuxis, Pula, San Giovanni Suergiu, S. Anna Arresi, Santadi, Sant'Antioco, Tratalias;

distretto n. 29 con sede a Cagliari e comprendente il territorio urbano di Cagliari est delimitato dalla linea di divisione che passa attraverso le seguenti vie: viale Cimitero, via Dante, via Efisio Cao di San Marco, via Ottone Baccaredda (tratto da via Efisio Cao di San Marco a via Marche), via Marche, piazza Kennedy, via Liguria, via Campania, via Is-Mirrionis (tratto da via Campania a via Fontana Raminosa), via Fontana Raminosa, via Quirra, via Pertusola (tratto fino a via Carlo Baudi di Vesme), via Baudi di Vesme (tratto da angolo via Pertusola a via Giovanni Cinquini), via Cinquini (tratto via Baudi di Vesme a via Is Corna-

lias), via Mandrolisai, piazza Medaglia Miracolosa, piazza San Michele, via San Michele, viale Monastir, strada statale n. 131 ed i comuni di: Dolianova, Donori, Maracalagonis, Quartu, Selargius, Sestu, Serdiana, Settimo S. P., Sinnai, Soleminis, Villasimius;

distretto n. 30 con sede a Cagliari e comprendente il territorio urbano di Cagliari ovest delimitato dalla linea di divisione che passa attraverso le seguenti vie: viale Cimitero, via Dante, via Efisio Cao di San Marco, via Ottone Baccaredda (tratto da via Efisio Cao di San Marco a via Marche), via Marche, piazza Kennedy, via Liguria, via Campania, via Is-Mirrionis (tratto da via Campania a via Fontana Raminosa), via Fontana Raminosa, via Quirra, via Pertusola (tratto fino a via Carlo Baudi di Vesme), via Baudi di Vesme (tratto da angolo via Pertusola a via Giovanni Cinquini), via Cinquini (tratto via Baudi di Vesme a via Is Cornalias), via Mandrolisai, piazza Medaglia Miracolosa, piazza San Michele, via San Michele, viale Monastir, strada statale n. 131 ed i comuni di: Assemini, Capoterra, Decimomannu, Monastir, San Sperate, Sarrock, Uta, Villa S. Pietro;

distretto n. 31 con sede a Villamar e comprendente i comuni di Villamar, Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Segariu, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villanovaforru, Villanovafranca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1976

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1977
Registro n. 22 Istruzione, foglio n. 230

(4288)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1976.

Suddivisione del territorio della regione Abruzzo in distretti scolastici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Visti gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Esaminata la deliberazione del 26 novembre 1976 del consiglio regionale d'Abruzzo, avente ad oggetto: « Istituzione dei distretti scolastici nella regione Abruzzo »;

Esaminati i pareri allegati alla deliberazione regionale sopra menzionata ed espressi dagli enti locali interessati e dagli organi dell'amministrazione scolastica periferica operanti nel territorio della regione Abruzzo;

Considerata la necessità di apportare variazioni nella ripartizione del territorio in distretti scolastici rispetto alla proposta deliberata dal consiglio regionale ed in particolare:

costituire un distretto con sede a Giulianova e comprendente i comuni di Giulianova, Bellante, Mosciano, Morro d'Oro, Notaresco, Roseto degli Abruzzi;

costituire un distretto con sede a Nereto e comprendente i comuni di Nereto, Alba Adriatica, Martinsicuro, Tortoreto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Sant'Omero, Torano Nuovo, Ancarano, Sant'Egidio, Civitella del Tronto;

costituire un distretto con sede ad Atri e comprendente i comuni di Atri, Arsita, Isola del Gran Sasso, Castelli, Tossicia, Basciano, Bisenti, Canzano, Colledara, Castel Castagna, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Montefino, Penna Sant'Andrea, Pineto, Silvi;

al fine di adeguare l'individuazione geografica dei menzionati distretti alle esigenze espresse da alcuni comuni interessati ed in particolare per la morfologia del territorio, la distribuzione geografica dei comuni tenendo conto della omogeneità economica e sociale degli stessi e la naturale gravitazione scolastica in relazione alla presenza e dislocazione degli istituti di istruzione superiore;

Decreta:

Il territorio della regione Abruzzo è suddiviso nei seguenti comprensori che assumono la denominazione di « distretti scolastici »:

distretto n. 1 con sede a L'Aquila e comprendente i comuni di L'Aquila, Acciano, Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Calascio, Compotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castel Vecchio Calvisio, Collepietro, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Lucoli, Montereale, Navelli, Ocre, Ofena, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Benedetto in Perillis, San Demetrio nei Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo, Villa Santa Lucia;

distretto n. 2 con sede ad Avezzano e comprendente i comuni di Avezzano, Aielli, Balsorano, Bisegna, Canistro, Capistrello, Cappadocia, Carsoli, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Collarmele, Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce dei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano dei Marsi, Massa d'Albe, Morino, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pescina, Poreto, Rocca di Botte, San Benedetto dei Marsi, Sante Marie, San Vincenzo Valle Roveto, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Trasacco, Villavallelonga;

distretto n. 3 con sede a Sulmona e comprendente i comuni di Sulmona, Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Corfinio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Roccacasale, Roccapia, Scanno, Secinaro, Villalago, Vittorito;

distretto n. 4 con sede a Castel di Sangro e comprendente i comuni di Castel di Sangro, Alfedena, Ateleta, Barrea, Civitella Alfedena, Opi, Pescasseroli, Pescocostanzo, Rivisondoli, Roccaraso, Scontrone, Villetta Barrea;

distretto n. 5 con sede a Teramo e comprendente i comuni di Teramo, Valle Castellana, Campli, Rocca Santa Maria, Torricella Sicura, Cortino, Grognaleto, Montorio al Vomano, Pietracamela, Fano Adriano;

distretto n. 6 con sede a Giulianova e comprendente i comuni di Giulianova, Bellante, Mosciano, Morro d'Oro, Notaresco, Roseto degli Abruzzi;

distretto n. 7 con sede a Nereto e comprendente i comuni di Nereto, Alba Adriatica, Martinsicuro, Tortoreto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Sant'Omero, Torano Nuovo, Ancarano, Sant'Egidio, Civitella del Tronto;

distretto n. 8 con sede ad Atri e comprendente i comuni di Atri, Arsita, Isola del Gran Sasso, Castelli, Tossicia, Basciano, Bisenti, Canzano, Colledara, Castel Castagna, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Montefino, Penna Sant'Andrea, Pineto, Silvi;

distretto n. 9 con sede a Chieti e comprendente i comuni di Chieti, San Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina, Francavilla, Ripateatina, Villamagna, Bucchianico, Casalincontrada, Roccamontepiano, Fara Filiorum Petri, Miglianico, Tollo, Ortona, Crecchio, Giuliano Teatino, Vacri, Ari, Canosa Sannita, Arielli, Poggiofiorito, Casacanditella, San Martino sulla Marrucina, Filetto, Orsogna, Pretoro, Rapino, Guardiagrele, Pennapiedimonte;

distretto n. 10 con sede a Lanciano e comprendente i comuni di Lanciano, Castel Frentano, Fossa Cesia, Frisa, Mozzagrogna, Paglieta, Rocca San Giovanni, Santa Maria Imbaro, San Vito Chietino, Torino di Sangro, Treglio, Altino, Archi, Atessa, Bomba, Borrello, Casoli, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Colledimezzo, Fallo, Gamberale, Gesso-Palena, Lama dei Peligni, Lettopalena, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montalapiano, Montenerodomo, Palena, Pennadomo, Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Quadri, Roccascalegna, Roio del Sangro, Rosello, Sant'Eusanio del Sangro, Taranta Peligna, Tornareccio, Torricella Peligna, Villa Santa Maria, Palombaro, Fara San Martino;

distretto n. 11 con sede a Vasto e comprendente i comuni di Vasto, Carpineto Sinello, Carunchio, Casalanguida, Casalbordino, Castelguidone, Castiglione Messer Marino Cellenza sul Trigno, Cupello, Dogliola, Fraine, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Guilmi, Lentella, Liscia, Montazzoli, Monteodorisio, Palmoli, Pollutri, Roccaspinalveti, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Salvo, Scerni, Schiavi d'Abruzzo, Torrebruna, Tufillo, Villafonsina;

distretto n. 12 con sede a Pescara e comprendente i comuni di Pescara, Spoltore, Pianella, Cepagatti, Moscufo;

distretto n. 13 con sede a Penne e comprendente i comuni di Penne, Montesilvano, Città S. Angelo, Cappelle sul Tavo, Elice, Picciano, Collecorvino, Loreto Aprutino, Farindola, Montebello di Bertona, Villa Celiera, Civitella Casanova, Vicoli, Civitaquana, Carpineto della Nora;

distretto n. 14 con sede a Torre dei Passeri e comprendente i comuni di Torre dei Passeri, Manoppello, Turrivalignani, Serramonacesca, Lettomanoppello, Scafa, Alanno, Cugnoli, Pietranico, San Valentino in Abruzzo, Abbateggio, Roccamorice, Corvara, Pescosansonesco, Castiglione a Casauria, Bolognano, Caramanico Terme, Sant'Eufemia a Maiella, Salle, Rosciano, Nocciano, Catignano, Brittoli, Tocco Casauria, Bussi sul Tirino, Popoli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1976

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1977
Registro n. 22 Istruzione, foglio n. 229

(4290)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1977.

Tessere di riconoscimento per ispettori e addetti alla vigilanza dell'ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 22 dicembre 1912, n. 1361, e successive modificazioni;

Visto l'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto l'art. 27 del regolamento di attuazione della citata legge 22 dicembre 1912, n. 1361, approvato con regio decreto 27 aprile 1913, n. 431;

Vista la comunicazione del Provveditorato generale dello Stato in data 20 gennaio 1977, con la quale si rappresenta che è in atto un processo di aggiornamento dei tipi di tessere in uso nei vari settori della pubblica amministrazione;

Rilevata, pertanto, la necessità di dover provvedere alla modifica dei decreti attualmente in vigore, concernenti i documenti di riconoscimento del personale del ruolo dell'ispettorato del lavoro di questa amministrazione;

Sentito, al riguardo, il Provveditorato generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Agli ispettori del ruolo dell'ispettorato del lavoro è rilasciata, per l'espletamento delle funzioni previste dalla legge 22 dicembre 1912, n. 1361, e successive modificazioni ed integrazioni, una tessera personale di riconoscimento avente le caratteristiche indicate nell'allegato *A* del presente decreto.

Art. 2.

Agli addetti alla vigilanza del ruolo dell'ispettorato del lavoro è rilasciata, per l'espletamento delle funzioni previste dall'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, una tessera di riconoscimento avente le caratteristiche indicate nell'allegato *B* del presente decreto.

Art. 3.

Le tessere di riconoscimento di cui agli allegati *A* e *B* sono numerate a stampa e assoggettate al regime del rigoroso rendiconto.

Art. 4.

Il presente decreto che annulla e sostituisce i precedenti decreti ministeriali in materia di tessere di riconoscimento per il personale dell'ispettorato del lavoro comunque adibito ai servizi di vigilanza, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

ALLEGATO A

(tessera colore verdino - formato mm 100 × 70)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISPETTORATO DEL LAVORO

Ispettore del lavoro

Cognome e nome

Nato il

a

Provincia di

Il Ministro

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Data rilascio

Firma del titolare

N° 00000

Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno e della notte i laboratori, gli opifici, i cantieri, gli uffici, i locali di pubblico spettacolo ed i lavori in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti.

Gli ispettori, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Nel caso di rifiuto d'obbedienza agli ispettori del lavoro, salve le penalità stabilite dalle leggi speciali, sono applicabili le disposizioni del codice penale.

(Legge 22 dicembre 1912, n. 1361, e successive modificazioni e integrazioni).

(Modello approvato con decreto ministeriale in data 2 marzo 1977).

Timbro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISPETTORATO DEL LAVORO

Ispettore del lavoro

Cognome e nome

Nato il

a

Provincia di

Il Ministro

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Data rilascio

Firma del titolare

N° 00000

Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno e della notte i laboratori, gli opifici, i cantieri, gli uffici, i locali di pubblico spettacolo ed i lavori in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti.

Gli ispettori, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Nel caso di rifiuto d'obbedienza agli ispettori del lavoro, salve le penalità stabilite dalle leggi speciali, sono applicabili le disposizioni del codice penale.

(Legge 22 dicembre 1912, n. 1361, e successive modificazioni e integrazioni).

(Modello approvato con decreto ministeriale in data 2 marzo 1977).

Timbro

SCHEDA PER USO UFFICIO

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SMURRA

ALLEGATO *B*

(tessera colore verdino - formato mm 100 × 70)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISPETTORATO DEL LAVORO

Addetto alla vigilanza

Cognome e nome

Nato il

a

Provincia di

Il Ministro

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Data rilascio

Firma del titolare

N° 00000

Timbro

Gli addetti alla vigilanza sono incaricati di effettuare controlli presso le aziende per l'osservanza delle norme di legislazione sociale in conformità all'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

(Modello approvato con decreto ministeriale in data 2 marzo 1977).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISPETTORATO DEL LAVORO

Addetto alla vigilanza

Cognome e nome

Nato il

a

Provincia di

Il Ministro

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Data rilascio

Firma del titolare

N° 00000

Timbro

Gli addetti alla vigilanza sono incaricati di effettuare controlli presso le aziende per l'osservanza delle norme di legislazione sociale in conformità all'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

(Modello approvato con decreto ministeriale in data 2 marzo 1977).

SCHEDA PER USO UFFICIO

Roma, addì 2 marzo 1977

p *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SMURRA

(4654)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1977.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1976, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Salerno;

Vista la nota n. 4085 del 1° marzo 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Salerno fa presente la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, il rappresentante del genio civile ing. Romeo Famularo, collocato a riposo, con il sig. Canio Bochicchio;

Decreta:

Il sig. Canio Bochicchio è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Salerno, quale rappresentante del genio civile, in sostituzione dell'ing. Romeo Famularo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1977

(4117) *Il Ministro*: ANSELMI

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1977.

Sostituzione di un membro della commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, relativo all'istituzione della commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 giugno 1947, n. 670, recante modifica alla composizione della commissione predetta;

Visto l'art. 24, primo comma, della legge 22 novembre 1954, n. 1136, relativa all'estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti;

Visto il decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente disposizioni in materia di collocamento e di accertamento di lavoratori agricoli;

Visto il proprio decreto 7 giugno 1974 concernente la ricostituzione della commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati;

Considerato che il sig. Giovanni Simonte, membro della predetta commissione in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura, è deceduto;

Vista la nota n. 425 del 9 marzo 1977, con la quale la Federazione italiana salariati braccianti agricoli e maestranze specializzate (FISBA - CISL) ha designato il sig. Carlo Biffi in sostituzione del sig. Giovanni Simonte;

Ritenuta la necessità di procedere alla integrazione della commissione;

Decreta:

Il sig. Carlo Biffi è nominato membro della commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura ed in sostituzione del sig. Giovanni Simonte, deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Sarà data, successivamente, comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Roma, addì 28 marzo 1977

(4283) *Il Ministro*: ANSELMI

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1977.

Riconoscimento della Associazione produttori pesca - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Cesenatico.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 2 agosto 1975, n. 388, concernente provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con cui è stato reso esecutivo in Italia il trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto l'art. 189 del trattato predetto;

Visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del consiglio del 19 gennaio 1976, recante disposizioni relative alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 2142/70 del consiglio del 20 ottobre 1970 di pari oggetto;

Visto il regolamento (CEE) n. 105/76 del consiglio del 19 gennaio 1976, recante disposizioni relative al riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 170/71 del consiglio del 26 gennaio 1971 di pari oggetto;

Visto il regolamento (CEE) n. 1939/72 della commissione dell'8 settembre 1972 recante disposizioni relative alle condizioni e alla procedura di riconoscimento delle oganizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca;

Vista la circolare ministeriale prot. n. 6213560 in data 2 dicembre 1972, riguardante le disposizioni esecutive relative alle condizioni ed alle procedure per il riconoscimento delle costituende organizzazioni di produttori della pesca marittima;

Vista la domanda in data 21 luglio 1975, con la quale l'Associazione produttori pesca - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cesenatico, via Caboto s.n., ha chiesto di essere riconosciuta per gli scopi previsti dal citato regolamento (CEE) n. 100/76;

Considerato che detta associazione risulta essere regolarmente costituita in data 15 dicembre 1972;

Visto lo statuto e l'elenco degli aderenti a detta associazione;

Visti gli atti dai quali risulta che la predetta associazione risponde ai requisiti di operatività stabiliti dal citato regolamento (CEE) n. 1939/72;

Vista la relazione tecnico-economica in data 24 novembre 1975 della capitaneria di porto di Rimini nella quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda della menzionata associazione;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 388, la quale, nella seduta dell'11 gennaio 1977, ha espresso parere favorevole al riconoscimento della menzionata associazione, per gli scopi previsti dal già citato regolamento (CEE) n. 100/76;

Decreta:

E' riconosciuta ai fini del regolamento (CEE) numero 100/76 del consiglio del 19 gennaio 1976, nonchè a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori nel settore dei prodotti della pesca costiera locale, denominata Associazione produttori pesca - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cesenatico, via Caboto s.n.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1977

Il Ministro: RUFFINI

(4115)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1977.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 19 novembre 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna;

Vista la nota con la quale il sig. Mario Pulga, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti del commercio, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota n. 358 del 3 febbraio 1977, con la quale la Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori ha designato il sig. Terenzio Sciola in sostituzione del sig. Mario Pulga;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Terenzio Sciola è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio ed in sostituzione del signor Mario Pulga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1977

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

(4284)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1977.

Riconoscimento della Associazione produttori pesca Domar - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Porto Garibaldi.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 2 agosto 1975, n. 388, concernente provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con cui è stato reso esecutivo in Italia il trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto l'art. 189 del trattato predetto;

Visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del consiglio del 19 gennaio 1976, recante disposizioni relative alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 2142/70 del consiglio del 20 ottobre 1970 di pari oggetto;

Visto il regolamento (CEE) n. 105/76 del consiglio del 19 gennaio 1976, recante disposizioni relative al riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 170/71 del consiglio del 26 gennaio 1971 di pari oggetto;

Visto il regolamento (CEE) n. 1939/72 della commissione dell'8 settembre 1972 recante disposizioni relative alle condizioni e alla procedura di riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca;

Vista la circolare ministeriale prot. n. 6213560 in data 2 dicembre 1972, riguardante le disposizioni esecutive relative alle condizioni ed alle procedure per il riconoscimento delle costituende organizzazioni di produttori della pesca marittima;

Vista la domanda in data 12 maggio 1975, con la quale l'Associazione produttori pesca Domar - Società cooperativa responsabilità limitata, con sede in Porto Garibaldi, piazza don Giovanni Verità, ha chiesto di essere riconosciuta per gli scopi previsti dal citato regolamento (CEE) n. 100/76;

Considerato che detta associazione risulta essere regolarmente costituita in data 29 aprile 1973;

Visto lo statuto e l'elenco degli aderenti a detta associazione;

Visti gli atti dai quali risulta che la predetta associazione risponde ai requisiti di operatività stabiliti dal citato regolamento (CEE) n. 1939/72;

Vista la relazione tecnico-economica in data 14 febbraio 1976 della capitaneria di porto di Ravenna, nella quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda della menzionata associazione;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 388, la quale, nella seduta dell'11 gennaio 1977, ha espresso parere favorevole al riconoscimento della menzionata associazione, per gli scopi previsti dal già citato regolamento (CEE) n. 100/76;

Decreta:

E' riconosciuta ai fini del regolamento (CEE) numero 100/76 del consiglio del 19 gennaio 1976, nonchè a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di

legge, l'organizzazione di produttori nel settore dei prodotti della piccola pesca, denominata Associazione produttori pesca Domar - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Porto Garibaldi, piazza Don Giovanni Verità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1977

Il Ministro: RUFFINI

(4116)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Piacenza;

Viste le dimissioni del dott. Enrico Percivalli da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura;

Vista la nota n. 406 del 9 marzo 1977, con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il sig. Romeo Dallara in sostituzione del dott. Enrico Percivalli, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Romeo Dallara è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Piacenza in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura ed in sostituzione del dott. Enrico Percivalli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4201)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1977.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altre ditte della autorizzazione a produrre specialità medicinali, preparati galenici e prodotti biologici nella officina farmaceutica della ditta Stabilimento chimico farmaceutico Mendelejeff, in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti ACIS in data 5 dicembre 1950, 31 maggio 1951 e n. 338 in data 16 settembre 1955 la ditta Stabilimento chimico farmaceutico Mendelejeff fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Roma, via della Camilluccia, 67, specialità medicinali, preparati galenici e prodotti biologici;

Vista la lettera in data 18 maggio 1976, con la quale la ditta rinuncia alle autorizzazioni di cui sopra per attivazione dell'officina farmaceutica in altra sede in comune con altre ditte;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, sostituiti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927 n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Stabilimento chimico farmaceutico Mendelejeff l'autorizzazione a produrre specialità medicinali, preparati galenici e prodotti biologici nell'officina farmaceutica sita in Roma, via della Camilluccia, 67, concessa con decreti ACIS in data 5 dicembre 1950, 31 maggio 1951 e n. 338 in data 16 settembre 1955.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 12 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4497)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1977.

Sessione ordinaria di aprile 1977 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517 e il regio decreto legge 10 febbraio 1937, n. 228, nonché la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata con legge 11 maggio 1971, n. 390;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di aprile 1977 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla commissione centrale, preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al presidente del tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta bollata da lire 1500, debbono contenere o essere corredate da dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, attestante:

la data ed il luogo di nascita;
la residenza;
la cittadinanza;
il godimento dei diritti politici.

La sottoscrizione della suddetta dichiarazione deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande debbono, altresì, essere corredate:

a) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1937, n. 517.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonché le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede;

b) del certificato dell'eventuale iscrizione in un albo professionale, con l'indicazione della data di decorrenza;

c) della ricevuta di versamento all'erario della somma di L. 2.400 (duemilaquattrocento), ai termini dell'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, citato, modificato dal decreto-legge 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve essere effettuato presso la tesoreria provinciale, con imputazione sul capo X, cap. 3449, art. 1 (« quote da versare dagli aspiranti alla nomina a revisore ufficiale dei conti »).

I documenti prodotti debbono essere conformi alle vigenti norme sulla imposta di bollo (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni e decreto-legge 23 dicembre 1976, n 854, convertito in legge 21 febbraio 1977, n. 36) e legalizzati, se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Il certificato del casellario giudiziale verrà acquisito agli atti a cura del tribunale presso il quale è stata presentata la domanda di cui all'art. 1.

Roma, addì 13 aprile 1977

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1977
Registro n. 11 Giustizia, foglio n. 316

(4954)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « M.A.C. » - Magazzino acquisti collettivi, in Cascine Vica - Rivoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 28 dicembre 1976 nei confronti della società cooperativa « M.A.C. » - Magazzino acquisti collettivi, società cooperativa a r.l., con sede in Cascine Vica - Rivoli (Torino) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « M.A.C. » - Magazzino acquisti collettivi, società cooperativa a r.l., con sede in Cascine Vica - Rivoli (Torino) costituita per rogito notaio Pier Carlo Caligaris in data 19 novembre 1970 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Carbone Nicola ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4393)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1977.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Torino per l'anno 1977.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Torino;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Torino, approvato con decreto ministeriale 12 maggio 1954;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, formulata con deliberazione n. 42 del 7 febbraio 1977;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Torino per l'anno 1977 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Fontana geom. Angelo;
2) Jannelli dott. Filippo;
3) Borello rag. Francesco;
4) Gardino dott. Armando;
5) Occhetti dott. Giorgio;
6) Palazzo Aurelio;
7) Valente rag. Aldo.

Membri supplenti:

1) Durbiano Ettore;
2) Fresia Umberto;
3) Pigino rag. Carlo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4195)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Toskalma » della ditta Centro farmaceutico S.a.s., in Milano. (Decreto di revoca n. 4899/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 17 settembre 1962 e 29 aprile 1967, con i quali venne registrata al n. 16095 la specialità medicinale denominata « Toskalma » sciroppo, a nome della ditta Centro farmaceutico S.a.s., con sede in Milano, via Palestrina, 2, e prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Nova Argentia con sede in Gorgonzola (Milano);

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Toskalma » sciroppo, registrata al n. 16095, in data 17 settembre 1962 e 29 aprile 1967, a nome della ditta Centro farmaceutico S.a.s., con sede in Milano, via Palestrina, 2.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4827)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1977.

Modificazione al decreto ministeriale 1° marzo 1973 relativo alla iscrizione di diciassette varietà di frumento iscritte nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 10 aprile 1973, con il quale sono state iscritte, nei registri di varietà, diciassette varietà di frumento;

Considerato che tra le varietà di frumento iscritte con il predetto decreto ministeriale risultano rispettivamente ai numeri 12 e 13 dell'articolo unico, le varietà di frumento tenero « Valle d'Oro » e « Sania » il cui responsabile della conservazione in purezza è l'Istituto « Za Oplemenjivanie » di Zagabria;

Considerato che il predetto istituto ha ceduto la responsabilità della conservazione in purezza delle predette varietà alla ditta « Sementi Miatello », con sede in S. Martino di Lupari;

Sentita la commissione di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Ritenuta la necessità di modificare nel senso sopra indicato il citato decreto 1° marzo 1973;

Decreta:

La responsabilità della conservazione in purezza delle varietà di frumento tenero di cui ai numeri 12 e 13 dell'articolo unico del decreto ministeriale 1° marzo 1973, è attribuita alla ditta « Sementi Miatello » con sede in S. Martino di Lupari.

Roma, addì 22 aprile 1977

Il Ministro: MARCORA

(4558)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1977.

Divieto di utilizzare la lega AU6MGT nella costruzione di bombole. Ritiro dalla circolazione di bombole costruite con tale lega.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1925 con il quale sono state approvate le norme di costruzione e di collaudo relative ai recipienti destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti;

Vista la 63ª serie di norme integrative al sopraindicato decreto ministeriale, con la quale, tra l'altro, sono state indicate le leghe di alluminio ammesse per la costruzione dei recipienti in un sol pezzo di capacità compresa tra uno e centocinquanta litri, destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti;

Tenuto presente che tra le leghe di alluminio ammesse è compresa la lega P-Al Cu 6 Mn Mg Ti, definita quale lega AU6MGT;

Visti i pareri della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, espressi nelle riunioni del 18 gennaio 1977 e del 15 aprile 1977, e richiamate le considerazioni in essi espresse relative ai motivi di sicurezza che inducono ad eliminare la lega AU6MGT da quelle ammesse dalla 63ª serie di N.I. nonchè a ritirare dalla circolazione i recipienti costruiti con tale lega;

Decreta:

Art. 1.

Nella costruzione di recipienti destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti non è consentito l'impiego della lega di alluminio AU6MGT.

Art. 2.

Per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, è vietato l'uso di recipienti costruiti in lega di alluminio AU6MGT, già approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto ha attuazione immediata.

Roma, addì 9 maggio 1977

Il Ministro: RUFFINI

(5150)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE
E DEGLI AFFARI SOCIALI

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Determina:

Le disposizioni riguardanti i noli massimi da applicarsi per il trasporto degli emigranti, di cui alla « Determinazione » in data 12 aprile 1976 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 107 in data 23 aprile 1976, sono confermate per il periodo 1° maggio-31 agosto 1977.

Roma, addì 30 aprile 1977

Il direttore generale: SARACENO

(4987)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova (cattedra di medicina del lavoro).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di medicina del lavoro) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4843)

Autorizzazione all'Università degli studi di Milano ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Milano, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in Milano, via della Commenda n. 19, per un valore di L. 308.000.000, da destinare a sede dell'istituto di anatomia ed istologia patologica e di altri insegnamenti della facoltà di medicina e chirurgia.

(4625)

MINISTERO DEL TESORO

Accreditamento di notaio per operazioni di debito pubblico

Con decreto ministeriale 24 agosto 1976 il notaio dott. Francesco Pizzuto, esercente e residente in Palermo, è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la locale direzione provinciale del tesoro.

(4844)

Revoca di accreditamento di notaio presso la direzione provinciale del tesoro di Pistoia

A seguito del trasferimento del notaio dott. Vincenzo Ferro dal comune di Pistoia al comune di Firenze, è stato revocato, con decreto ministeriale 21 aprile 1977, l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del tesoro di Pistoia, già conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 6 settembre 1969.

(4845)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Casamarciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale 24 aprile 1977, il comune di Casamarciano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.107.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973.

(3678/M)

Autorizzazione al comune di Casamarciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 24 aprile 1977, il comune di Casamarciano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.321.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(3679/M)

Autorizzazione al comune di Colletorto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 aprile 1977, il comune di Colletorto (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.290.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3680/M)

Autorizzazione al comune di Taurisano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 aprile 1977, il comune di Taurisano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3681/M)

Autorizzazione al comune di Maratea ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 aprile 1977, il comune di Maratea (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 53.770.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3682/M)

Autorizzazione al comune di Carpignano Salentino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1977, il comune di Carpignano Salentino (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 56.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3683/M)

Autorizzazione al comune di Soleto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 aprile 1977, il comune di Soleto (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.840.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3684/M)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di un sindaco effettivo del Banco di Sicilia istituto di credito di diritto pubblico, in Palermo

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 36 dello statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, approvato con decreto del Ministro per il tesoro 19 maggio 1951 e modificato con successivi decreti 28 maggio 1955, 13 settembre 1960, 27 luglio 1964, 29 aprile 1970 e 15 gennaio 1972;

Considerato che l'avv. Gennaro Pavone, nominato sindaco effettivo del predetto istituto con provvedimento del 20 marzo 1972, è scaduto dalla carica per compiuto periodo;

Ritenuta la necessità di provvedere;

Dispone:

Il dott. Pietro Venturini è nominato sindaco effettivo del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1977

Il Governatore: BAFFI

(4799)

Sostituzione del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Capena, società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione coatta amministrativa.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 20 aprile 1966, che ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Capena, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Capena (Roma), e la sua messa in liquidazione coatta amministrativa secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Visto il proprio provvedimento in data 28 aprile 1966, con il quale il sig. Mario De Rosa è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della suddetta Cassa;

Considerato che il predetto sig. Mario De Rosa ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Tito Rocchi, nato a Roma il 7 maggio 1922, è nominato membro del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Capena, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Capena (Roma), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in sostituzione del sig. Mario De Rosa, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1977

Il Governatore: BAFFI

(4847)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Faenza

Con deliberazione della giunta regionale 15 marzo 1977, n. 775 (controllata senza rilievi dal commissariato del Governo con atto n. 1498/1532-*bis* nella seduta del 5 aprile 1977) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Faenza (Ravenna) adottata con deliberazione del consiglio comunale 23 luglio 1976, n. 376.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(4516)

Approvazione del piano delle zone da destinare agli insediamenti produttivi del comune di Ponte dell'Olio

Con deliberazione della giunta regionale 21 settembre 1976, n. 2985 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 3828/3673 nella seduta del 16 novembre 1976) è stato approvato il piano delle zone da destinare agli insediamenti produttivi del comune di Ponte dell'Olio (Piacenza) adottato con deliberazione della giunta municipale 31 agosto 1975, n. 713, ratificata con deliberazione del consiglio comunale 4 ottobre 1976, n. 161.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Il presente comunicato annulla e sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 27 dicembre 1976.

(4748)

Variante al piano di zona del comune di S. Arcangelo di Romagna

Con deliberazione della giunta regionale 15 marzo 1977, n. 773 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 1496/1530-*bis* nella seduta del 5 aprile 1977) è stata approvata la variante al piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di S. Arcangelo di Romagna (Forlì) adottata con deliberazione del consiglio comunale 31 gennaio 1975, n. 57.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4517)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Valmorea

Con deliberazione della giunta regionale 22 dicembre 1976, n. 6794, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Valmorea (Como).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4319)

PROVINCIA DI TRENTO

Sdemanializzazione di terreno in comune di Creto

Con deliberazione 14 febbraio 1977, n. 587, la giunta provinciale di Trento, ha disposto di trasferire le pp.ff. 571/2 e 573 in P.T. 98 C.C. Creto dal demanio al patrimonio provinciale.

(3904)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso, per esami, a dodici posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva

IL MINISTRO
PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e relative norme di esecuzione, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086, relativo alla istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disciplina delle relative carriere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, concernente il riordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato.

Visti i decreti interministeriali 21 gennaio 1971 e 23 dicembre 1972, con i quali sono state approvate le nuove tabelle dei ruoli organici del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione in ordine al programma d'esame per i concorsi di ammissione nel ruolo della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 5 maggio 1975, con il quale è stata concessa al Ministero del bilancio e della programmazione economica, con riferimento all'anno 1975, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Considerato che si è provveduto ad accantonare i posti da riservare ai concorsi per gli impiegati della carriera di concetto previsti dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970;

Ritenuta la necessità di indire un concorso, per esami, a dodici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati partecipanti al concorso, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento i giorni e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a dodici posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Un sesto dei suddetti dodici posti è riservato, a norma dello art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica con la qualifica di segretario capo, nonché di segretario principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dal successivo art. 2 del presente bando.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei verranno conferiti agli altri candidati idonei.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio.

Possono partecipare al concorso anche i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea in scienze economiche e marittime rilasciata dallo Istituto universitario navale di Napoli;

laurea in scienze statistiche e demografiche;

laurea in scienze statistiche e attuariali;

laurea in scienze statistiche ed economiche;

laurea in scienze economiche e bancarie o laurea in scienze economiche conseguite presso l'Università di Siena;

laurea in sociologia.

Saranno ritenuti validi eventuali titoli di studio equipollenti;

b) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

d) buona condotta;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) godimento dei diritti politici;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta in ogni momento con decreto motivato del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi - Via Solferino, 32, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le donne coniugate dovranno indicare, dopo il proprio, il cognome del marito);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

d) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) le prove facoltative di lingue estere che intendono sostenere (limitatamente a quelle di cui al successivo art. 4, lettera *b*).

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, posta in calce alla domanda dell'aspirante, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 4.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

a) prove obbligatorie:

1) due prove scritte;

2) un colloquio;

b) prove facoltative:

prova orale di lingue estere, limitata alle lingue: francese e inglese.

Le materie su cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse sono specificate nel programma annesso al presente decreto (allegato *B*).

Art. 5.

Le prove di esame avranno luogo in Roma. La data delle prove scritte nonché l'ubicazione dei locali in cui si espleteranno le prove saranno stabilite con successivo provvedimento di cui verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data delle prove scritte e l'ubicazione dei locali saranno portate a conoscenza degli aspiranti anche per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere le prove stesse. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta legale con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di dipendente statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto.

Art. 6.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere viene assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di 1.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto riportato nel colloquio ed il coefficiente per le prove facoltative.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato il colloquio debbono far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purché possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'attuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 8.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicano le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi, sotto pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno di detti documenti redatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio di detto duplicato.

Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato allo estero.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare. I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 2, produrranno i documenti idonei, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possono impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Il requisito della buona condotta sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I concorrenti che siano dipendenti statali di ruolo dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, solamente i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio o nel minor periodo di servizio prestato;
2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma;
3) certificato medico come al n. 6) del primo comma.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nel Corpo della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica o presso altre amministrazioni dello Stato o enti di qualsiasi natura.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 11.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati consiglieri in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

L'amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nei limiti di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

Periodo di prova

Art. 13.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei, nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto ai vincitori del concorso ammessi all'impiego, il trattamento economico della qualifica iniziale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

I vincitori del concorso, che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo. Il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1976

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1977
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 115

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del personale e degli affari amministrativi - Via Solferino, 32 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello, le donne coniugate dovranno indicare dopo il proprio, il cognome del marito) . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . . .) il giorno . . . . . residente dal (1) . . . . . in . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a dodici posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, perché . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto alla elevazione).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;
3) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);
4) è in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito nell'anno accademico . . . . . . presso l'Università . . . .;
5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (4) . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (5) . . . .,

oppure:

non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) desidera sostenere l'esame nelle seguenti lingue straniere . . . .

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di 5 anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistica, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Ha prestato servizio militare, ovvero non ha prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ovvero perché riformato o rivedibile (indicandone i motivi).

(5) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto d'impiego, indicarne le cause.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare nel quale prestano servizio.

ALLEGATO B

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVE SCRITTE

(durata massima otto ore)

Svolgimento di un tema per ognuno dei seguenti gruppi di materie:

1) diritto costituzionale e/o amministrativo, e/o diritto pubblico dell'economia;

2) economia politica, scienza delle finanze, politica economica e finanziaria e statistica economica.

COLLOQUIO

(durata massima ore una)

Il colloquio verte sulle materie che sono oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

1) nozioni sulle esperienze di programmazione economica in Italia ed all'estero;

2) nozioni di diritto internazionale, con particolare riguardo ai trattati concernenti le Comunità europee;

3) statistica metodologica e demografica;

4) contabilità di Stato;

5) attribuzioni ed organizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Per la prova facoltativa di lingue estere, l'esame consisterà nella lettura e nella traduzione di un brano di prosa di autore moderno e in una conversazione con l'esaminatore, dalle quali risulti che il candidato sia in grado di leggere correttamente, traducendo con esattezza e immediatamente il brano letto, nonché di esprimersi correttamente nella lingua estera.

Visto, *Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
MORLINO

(4602)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per esami, a dieci posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 16 marzo 1976, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a dieci posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo delle capitanerie di porto, registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1976, registro n. 9 Difesa, foglio n. 362;

Visto il decreto interministeriale 21 giugno 1976, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto, registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1976, registro n. 26 Difesa, foglio n. 345;

Visto il risultato degli esami e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per esami, a dieci posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo delle capitanerie di porto di cui al decreto interministeriale 16 marzo 1976 citato nelle premesse, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Giordano Andrea . . . . . . punti 15,47
2. Piattelli Tiberio . . » 13,78
3. Maradei Pietro . . » 13,43
4. Impallomeni Giuseppe . . » 12,47
5. Strino Ettore . . . . » 12,17
6. Pasetti Antonio . . » 12,13
7. Rossini Giuseppe . . » 11,82
8. Gianoglio Giuseppe . » 11,69
9. Guinzio Fabrizio . . . . » 10,95
10. Santacroce Raffaele . . . . » 10,60

Art. 2.

I succitati candidati di cui all'art. 1 sono dichiarati, nell'ordine, vincitori del concorso, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1976

Il Ministro per la difesa
LATTANZIO

Il Ministro per la marina mercantile
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1977
Registro n. 9 Difesa, foglio n. 193

(4526)

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di nove ufficiali al XVI corso superiore tecnico della motorizzazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 31 luglio 1956, n. 917, sui servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, recante disposizioni per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla legge 31 luglio 1956, n. 917;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1976, registro n. 20 Difesa, foglio n. 164, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di nove ufficiali al XVI corso superiore tecnico della motorizzazione;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1976, registro n. 29 Difesa, foglio n. 231, con il quale sono state nominate la commissione esaminatrice e quella per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria;

Visti gli atti delle commissioni medesime e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di nove ufficiali al XVI corso superiore tecnico della motorizzazione, indetto con decreto ministeriale 5 luglio 1976, citato nelle premesse:

1. serg. congedo Colozza Roberto . . . punti 51,534
2. s. ten. c. cpl. cong. Paparo Eduardo . » 49,854
3. dott. Barcaglioni Junio . . . . . . » 48,200
4. dott. Fiorica Francesco . . . . » 47,212
5. serg. congedo Todaro Salvatore . . . » 45,614
6. dott. Lorusso Silvano » 44,091
7. dott. Pelle Giovanni . . . . » 41,936

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — i seguenti candidati:

1) serg. congedo Colozza Roberto . punti 51,534
2) s. ten. c. cpl. cong. Paparo Eduardo . . » 49,854
3) dott. Barcaglioni Junio . » 48,200
4) dott. Fiorica Francesco . . » 47,212
5) serg. congedo Todaro Salvatore . . » 45,614
6) dott. Lorusso Silvano . . » 44,091
7) dott. Pelle Giovanni . . . » 41,936

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1976

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1977
Registro n. 8 *Difesa, foglio n.* 329

(4528)

Graduatoria generale del concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di dodici ufficiali al XXXII corso superiore tecnico di artiglieria.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 31 luglio 1956, n. 917, sui servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, recante disposizioni per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla legge 31 luglio 1956, n. 917;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1976, registro n. 20 Difesa, foglio n. 308, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di dodici ufficiali al XXXII corso superiore tecnico di artiglieria;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1976, registro n. 30 Difesa, foglio n. 43, con il quale sono state nominate la commissione esaminatrice e quella per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie del concorso innanzi citato;

Visti gli atti delle commissioni predette e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di dodici ufficiali al XXXII corso superiore tecnico di artiglieria, indetto con decreto ministeriale 13 luglio 1976, citato nelle premesse:

Per i sei posti riservati ai giovani laureati:

1. s. ten. a. cpl. tratt. Brignola Renato . . punti 53,127
2. s. ten. s. te. a. cpl. 1ª nom. Serino Gaetano » 50,613
3. s. ten. s. te. a. cpl. 1ª nom. Oddo Giuseppe . » 50,437
4. dott. Crescenzi Roberto . . . . . . » 48,451
5. dott. Pica Massimo . . . . » 47,728
6. dott. Mele Enzo . . . . » 45,233
7. s. ten. s. te. a. cpl. 1ª nom. Raga Pierantonio » 45,095

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — i seguenti candidati:

Per i sei posti riservati ai giovani laureati:

1) s. ten. a. cpl. tratt. Brignola Renato . . punti 53,127
2) s. ten. s. te. a. cpl. 1ª nom. Serino Gaetano » 50,613
3) s. ten. s. te. a. cpl. 1ª nom. Oddo Giuseppe » 50,437
4) dott. Crescenzi Roberto . . . . . . » 48,451
5) dott. Pica Massimo . . . . » 47,728
6) dott. Mele Enzo . . . . » 45,233

Art. 3.

Il s. ten. s. te. a. cpl. 1ª nom. Raga Pierantonio è dichiarato idoneo al concorso di cui trattasi con punti 45,095.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1977
Registro n. 8 *Difesa, foglio n.* 253

(4527)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini ed elevazione del numero dei posti da tre a ventitre del concorso pubblico, per esami, a coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sardegna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 16 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1976, registro n. 101, foglio n. 76, con il quale, tra gli altri, è stato bandito il concorso pubblico, per esami, a tre posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sardegna;

Considerato che alla data del presente decreto si sono resi disponibili nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione centouno posti;

Considerata la inderogabile urgenza di procedere all'assunzione di coadiutori per gli uffici dell'amministrazione scolastica periferica della regione Sardegna, uffici che, per la carenza di detto personale, si trovano in precarie condizioni di funzionalità, per cui si rende opportuno destinare venti posti, dei centouno su menzionati, agli uffici predetti;

Considerato che, a tal fine, è opportuno adottare le misure atte a consentire una sollecita definizione della procedura concorsuale, che, nella fattispecie, può essere conseguita mediante l'aumento del numero dei posti e la riapertura dei termini del concorso a tre posti di coadiutore per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sardegna, indetto con il citato decreto ministeriale 16 ottobre 1976;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sardegna è elevato da tre a ventitre.

Art. 2.

Sono riaperti, per trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso pubblico, per esami, a tre posti, elevati a ventitre, di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sardegna, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1976 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 5 febbraio 1977.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 febbraio 1977

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1977
Registro n. 48 *Istruzione, foglio n.* 150

(4753)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di oculistica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 4 maggio 1972 e successive modifiche ed integrazioni concernente l'elenco dei primari di oculistica idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e il decreto ministeriale 22 gennaio 1977;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148 ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poiché la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Vista la domanda del sottoindicato sanitario che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di oculistica in base al possesso dei requisiti previsti dal secondo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di oculistica presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito l'idoneità in un concorso espletato ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Bellomio Salvatore, nato a Regalbuto il 30 gennaio 1918.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4533)

Elenco dei primari di recupero e rieducazione funzionale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969;

Visto il proprio decreto in data 25 marzo 1972 e successive modifiche ed integrazioni concernente l'elenco dei primari di recupero e rieducazione funzionale idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148 ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poiché la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di recupero e rieducazione funzionale in base al possesso dei requisiti previsti dal primo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Caruso Ignazio, nato a Tripoli il 14 luglio 1932;

Corsico Renato, nato a Novara il 20 novembre 1935.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4530)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a diciassette posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 3 del mese di marzo 1977, del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 16 marzo 1977 il decreto ministeriale 4 marzo 1977, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso speciale, per esami, su base regionale, a diciassette posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, indetto con decreto ministeriale 16 giugno 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 15 luglio 1976.

(4327)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Concorso ad un posto di medico scolastico coadiutore vacante nel comune di Faenza

Con decreto n. 1018 in data 29 aprile 1977, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di medico scolastico coadiutore vacante nel comune di Faenza (Ravenna).

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti scade alle ore 12 del 29 luglio 1977.

(4996)

OSPEDALE MAGGIORE DI S. GIOVANNI BATTISTA E DELLA CITTA' DI TORINO

Concorso ad un posto di sovraintendente sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sovraintendente sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(4922)

OSPEDALE CIVILE DI FIDENZA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto chirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fidenza (Parma).

(4935)

OSPEDALE «ALDI MAI» DI MANCIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia addetto alla divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Manciano (Grosseto).

(4934)

OSPEDALE «M. TAMBORINO» DI MAGLIE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria;

due posti di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto del laboratorio di analisi;

un posto di aiuto del servizio di cardiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente del servizio di radiologia;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maglie (Lecce).

(4998)

OSPEDALE «S. TIMOTEO» DI TERMOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Termoli (Campobasso).

(4931)

OSPEDALE «MARTINI» DI TORINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale addetto al pronto soccorso;

un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Torino.

(4929)

OSPEDALE CIVILE « S. MASSIMO » DI PENNE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente la sezione autonoma di fisiokinesiterapia e rieducazione funzionale;

un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica;

tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Penne (Pescara).

(4930)

OSPEDALE « VIARANA » DI BESANA BRIANZA

Concorso ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Besana Brianza (Milano).

(4925)

OSPEDALE CIVILE « S. ANDREA » DI LA SPEZIA

Concorso ad un posto di assistente della prima divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della prima divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in La Spezia.

(4926)

OSPEDALE DI VENEZIA-MESTRE

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di radiofisioterapia;

un posto di primario della divisione di dermosifilopatia e sezione ustionati;

un posto di primario del servizio autonomo di emodialisi;

un posto di assistente del servizio di cardiologia;

un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia generale;

un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Venezia-Mestre.

(4928)

OSPEDALE CIVILE «V. EMANUELE II» DI ATESSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale, sezione lungodegenti;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Atessa (Chieti).

(4937)

OSPEDALE « S. E S. GRAVINA » DI CALTAGIRONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente medico-chirurgo addetto al servizio autonomo di pronto soccorso e accettazione sanitaria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Catania).

(4936)

ISTITUTI OSPITALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi presso l'ospedale valdese di Pomaretto (Torino).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

(4938)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente medico di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di laboratorio di analisi presso l'ospedale valdese di Torre Pellice (Torino).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

(4939)

OSPEDALE DI BATTIPAGLIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di primario di medicina generale;

un posto di primario di chirurgia generale;

un posto di primario di ostetricia e ginecologia;

un posto di primario di pediatria;

un posto di primario di ortopedia e traumatologia;

un posto di primario di anestesia e rianimazione;

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di primario di immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Battipaglia (Salerno).

(4932)

OSPEDALE « G. COMPAGNA » DI CORIGLIANO CALABRO

Concorso ad un posto di assistente analista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Corigliano Calabro (Cosenza).

(4927)

OSPEDALE «M. VITTORIA» DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario;

tre posti di assistente della guardia medico-chirurgica permanente per soccorsi d'urgenza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per le presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione personale) dell'ente in Torino.

(4923)

OSPEDALE DI FOSSOMBRONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fossombrone (Pesaro).

(4933)

OSPEDALE « DEI BIANCHI V. EMANUELE III » DI CORLEONE

Concorso ad un posto di aiuto di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Corleone (Palermo).

(4924)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1976, n. **62**.

Aumento, limitatamente all'anno 1976, della spesa per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, recante provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 30 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno 1976 è autorizzata la maggiore spesa di lire centotrentamilioni per l'applicazione delle norme della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, recante provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari.

Art. 2.

Limitatamente all'anno 1976, le spese annue a carico della Regione, di cui all'art. 13 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, sono autorizzate nei seguenti importi:

a) titolo I - elettrificazione rurale . L. 25.000.000
b) titolo II - acquedotti rurali » 75.000.000
c) titolo III - fabbricati rurali al servizio di alpeggi e di mayens . . . » 280.000.000

Art. 3.

La maggiore spesa di lire centotrentamilioni graverà sul cap. 372 (provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari) della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1976; a tal fine, lo stanziamento del capitolo stesso è aumentato di lire centotrentamilioni.

Il finanziamento della maggiore spesa di lire centotrentamilioni è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul cap. 16 della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 16. — Proventi della casa da gioco di Saint-Vincent . . . . . . L. 130.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 372. — Provvidenze nel settore del miglioramento fondiario (legge regionale 3 agosto 1972, n. 19) . . . L. 130.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 17 dicembre 1976

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1976, n. **63**.

Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 30 *dicembre* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1976, n. **64**.

Autorizzazione, limitatamente all'anno 1976, di ulteriore maggiore spesa per la concessione del contributo ordinario al comitato regionale per la caccia della Valle d'Aosta in applicazione della legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 30 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Limitatamente all'anno 1976, è autorizzata la ulteriore maggiore spesa di L. 40.000.000 per la concessione al comitato regionale per la caccia del contributo ordinario di cui al primo comma dell'art. 25 della legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, sostituito dall'art. 4 della legge regionale 10 dicembre 1974, n. 47.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 334 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976.

Il finanziamento della maggiore spesa di lire quarantamilioni è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul cap. 16 della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 16. — Proventi della casa da gioco di Saint-Vincent . . . . L. 40.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 334. — Contributo al comitato regionale per la caccia . . . . L. 40.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 20 dicembre 1976

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1976, n. **65**.

Aumento, per l'anno 1976, della spesa per l'applicazione della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 54, relativa alla concessione di contributi a comuni e consorzi di comuni per l'acquisto di mezzi meccanici per lo sgombro della neve.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 30 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 54: « Concessione di contributi a comuni ed a consorzi di comuni per l'acquisto di mezzi meccanici da adibire al servizio di sgombro della neve sulle strade comunali », è autorizzata, limitatamente all'anno 1976, la maggiore spesa di L. 150.000.000.

Il finanziamento della maggiore spesa di L. 150.000.000 è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul cap. 16 della parte entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1976.

Art. 2.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 16. — Proventi della casa da gioco di Saint-Vincent . . L. 150.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 566. — Contributi a comuni e consorzi di comuni per l'acquisto di mezzi meccanici per lo sgombro della neve (legge regionale 29 dicembre 1975, n. 54) . . L. 150.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 20 dicembre 1976

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1976, n. **66**.

Autorizzazione, limitatamente per l'anno 1976, di maggiore spesa per l'applicazione delle leggi regionali 9 novembre 1974, n. 40 e 12 dicembre 1975, n. 43, concernenti l'assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 30 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione delle leggi regionali 9 novembre 1974, n. 40 e 12 dicembre 1975, n. 43, recanti norme in materia di assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili, è autorizzata, limitatamente all'anno finanziario 1976, la maggiore spesa di lire 30 milioni.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 750 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976.

Il finanziamento della maggiore spesa è assicurato da una maggiore entrata di pari importo accertata sul cap. 16 della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 16. — Proventi della casa da gioco di Saint-Vincent . . L. 30.000.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 750. — Spese per l'assistenza integrativa regionale agli inabili, mutilati ed invalidi civili (leggi regionali 9 novembre 1974, n. 40 e 12 dicembre 1975, n. 43) . . . . L. 30.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 20 dicembre 1976

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1976, n. **67**.

Proroga della durata delle utenze di piccole derivazioni d'acqua pubblica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 30 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La durata delle utenze di acqua pubblica aventi per oggetto piccole derivazioni, che hanno usufruito delle proroghe quindicennali concesse con le leggi regionali 8 novembre 1956, n. 5 e 30 gennaio 1962, n. 4, è ulteriormente prorogata di quindici anni.

Art. 2.

Rimangono ferme ed applicabili alla proroga di cui alla presente legge le modalità, condizioni e prescrizioni regolanti le proroghe concesse con le precedenti leggi 8 novembre 1956, n. 5 e 30 gennaio 1962, n. 4.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 20 dicembre 1976

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1976, n. **68**.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo bimestre dell'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 30 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977 fino a quando sia entrata in vigore la legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno stesso e, comunque, non oltre il 28 febbraio 1977.

Art. 2.

L'approvazione e l'impegno di spese durante l'esercizio provvisorio non potranno superare mensilmente un dodicesimo dell'importo delle spese previste nei vari capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976, approvato con legge regionale 26 aprile 1976, n. 14, e successive modificazioni.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 20 dicembre 1976

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1976, n. 69.

Immissione nel ruolo regionale del personale già dipendente dell'Istituto sociale servizio case per lavoratori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 30 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale proveniente dall'Istituto servizio sociale case per lavoratori (ISSCAL), trasferito alla Regione ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, è inquadrato nel ruolo regionale con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dal 1° gennaio 1975, sulla base della qualifica rivestita all'atto del trasferimento, nonchè del tipo di funzioni esercitate presso l'ente soppresso.

Art. 2.

Al personale di cui al precedente articolo è riconosciuto, ai fini della progressione economica, il servizio prestato presso l'ente di provenienza, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 15 maggio 1974, n. 14.

Art. 3.

Per l'immissione in ruolo del personale di cui si tratta, la pianta organica del personale dell'ufficio assistenza e previdenza dall'assessorato alla sanità ed assistenza sociale è aumentata di un posto nella qualifica di assistente sociale (carriera di concetto - gruppo regionale *B*).

Art. 4.

L'anzianità utile ai fini della corresponsione dei premi straordinari di anzianità e dell'indennità per cessazione del rapporto di impiego, di cui agli articoli 184 e 189 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, decorrerà, per il personale di cui alla presente legge, rispettivamente dal 1° gennaio 1975 e dalla data di inizio del servizio presso l'ente soppresso.

L'ufficio di liquidazione dell'Istituto servizio sociale case per lavoratori verserà alla Regione l'importo maturato per indennità di anzianità dal personale trasferito.

Art. 5.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 6 milioni, graverà sul cap. 676 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

Il finanziamento del maggior onere di lire 6 milioni è assicurato da una maggiore entrata di pari importo accertata sul cap. 13 della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976.

Per i successivi anni finanziari la spesa relativa troverà copertura nel normale incremento delle quote di riparto fiscale spettanti alla Regione di cui al cap. 13, parte entrata, del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 e al corrispondente o sostitutivo capitolo di entrata dei bilanci per i successivi anni finanziari.

Art. 6.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 13. — Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere *e*) ed *f*) del primo comma dell'art. 3 e dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 . . . . L. 6.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 676. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'assessorato . . . L. 6.000.000

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 20 dicembre 1976

ANDRIONE

(2128)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771250)